

# La sospensione da adesione non si cumula con quella feriale

Revirement della Cassazione, con notevole impatto sulla prassi operativa

/ Alfio CISSELLO

Ai sensi degli artt. 6 comma 2 e 12 comma 2 del DLgs. 218/97, in caso di presentazione di istanza di **adesione**, il termine per ricorrere è **sospeso** per un periodo di **90 giorni**.

L'istanza, per comportare l'effetto sospensivo, deve essere inviata prima del **decorso** del termine per impugnare, e, come intuibile, occorre la presenza dei **requisiti** indicati per la fattibilità dell'adesione (si deve trattare, in breve, di avvisi di accertamento e non di atti liquidatori).

Il periodo di sospensione causato dall'istanza di adesione è da sempre stato ritenuto **cumulabile** con la **sospensione feriale** dei termini, che, ai sensi dell'art. 1 della L. 742/69 *post* DL 132/2014, è ora dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno (si veda "Cambia di nuovo la sospensione feriale termini: dal 1° al 31 agosto" del 30 ottobre 2014).

La circolare n. 65/2001, infatti, aveva specificato che, ai fini del **termine** per impugnare, "deve correttamente tenersi conto sia dell'**intero periodo** di sospensione previsto dal d. lgs. n. 218 del 1997, sia dell'eventuale periodo di sospensione feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742" (nello stesso senso la R.M. n. 159/1999).

Ciò, infine, era pure stato confermato dalla Cassazione, con la sentenza n. 2682/2011.

Tutto quanto esposto è stato espressamente **sconfessato** da una recente pronuncia della Cassazione, la n. 11632 del 5 giugno 2015.

In breve, è sancito che la giurisprudenza di legittimità va nel senso di ritenere **non cumulabile** la sospensione feriale dei termini con i procedimenti **non giurisdizionali**.

Pertanto, la **sospensione del termine** per il ricorso causata dalla domanda di adesione, volta a concedere alle parti uno *spatium deliberandi* in vista della negoziazione della pretesa, è riferita al solo procedimento di **adesione**, che ha natura **amministrativa**, e non può cumularsi con la sospensione feriale dei termini.

L'effetto del principio riportato è il seguente: a titolo prudenziale, a prescindere dal fatto che si condivida o meno il pensiero dei giudici, è necessario che, in caso di domanda di adesione, il contribuente **non tenga** mai conto della sospensione feriale dei termini.

Esemplificando, se un **accertamento IRES** viene notificato verso fine luglio, e il contribuente presenta domanda di adesione, il ricorso deve essere presentato tenendo conto del termine di **sessanta giorni** (art. 21 del DLgs. 546/92) e della sospensione da domanda di adesione (art. 6 del DLgs. 218/97), non considerando la **pausa estiva**.

Di contro, se non viene presentata **domanda di adesione**, occorre considerare il termine di 60 giorni per il ricorso tenendo presente che esso è **sospeso** per tutto il mese di agosto.

Alle stesse conclusioni, a ben vedere, si dovrebbe pervenire per gli altri **istituti deflativi** del contenzioso che devono avvenire entro il **termine** per il ricorso: alludiamo all'*acquiescenza* e alla **definizione agevolata** delle sole sanzioni (artt. 15 del DLgs. 218/97, 16 e 17 del DLgs. 472/97).

Un ulteriore effetto di ciò consiste nel fatto che, sempre a titolo **prudenziale**, nel caso descritto la domanda di adesione va necessariamente presentata entro i sessanta giorni dalla notifica dell'atto, posto che, a tal fine, è bene non **considerare** il menzionato termine sospeso per effetto della **pausa estiva**.

## Potenziali effetti su acquiescenza e definizione delle sanzioni

Ad ogni modo, a nostro avviso la *ratio decidendi* che sta alla base della sentenza potrebbe essere "letta" diversamente, ammettendo il **cumulo delle sospensioni** solo in alcuni casi.

Infatti, se la domanda di adesione va presentata entro il termine per il **ricorso** (ciò lo si deduce dall'art. 6 comma 2 del DLgs. 218/97), e questo, a sua volta, rimane **sospeso** per una qualsivoglia ragione (tra cui rientra la pausa estiva), sembra corretto computare il termine considerando anche l'art. 1 della L. 742/69.

Non si stanno cumulando sospensioni di natura diversa, ma si sta **correttamente presentando** la domanda di adesione entro il termine per il ricorso, che rimane sospeso per il mese di agosto. Questo termine, detto diversamente, nella specie non è più di 60 giorni, ma di 60 giorni a cui si deve aggiungere la pausa estiva.

Se si accetta l'ermeneutica esposta, ne deriva che se l'accertamento è notificato a luglio, la **domanda di adesione** va presentata entro 60 giorni dalla notifica dell'atto a cui si deve **sommare** il mese di agosto, e il termine per il ricorso è ulteriormente sospeso per 90 giorni.

Invece, se l'accertamento è **notificato a maggio**, la domanda di adesione va presentata entro i **consueti sessanta giorni**, e sospende il termine per il ricorso per 90 giorni, a cui non possono **cumularsi** quelli del mese di agosto (ragionando diversamente, allora si che si cumulerebbe la sospensione amministrativa con quella giudiziale).